

In caso di soluzione positiva della questione di cui al punto 1.:

- 2) 2a) se, in base all'ordinamento dell'Unione europea, anche riguardo ad altri diritti, diversi dal diritto di noleggio e di prestito, riguardo ai diritti di sfruttamento spettanti al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, ai sensi del punto 1, sia riservato al legislatore degli Stati membri prevedere una presunzione di legge a favore di un trasferimento di tali diritti al produttore del film e se — in caso di soluzione positiva — siano da rispettare le condizioni di cui all'art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito in combinato disposto con l'art. 4 della medesima direttiva;

- 2b) se l'originaria titolarità del diritto, con riferimento al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, si debba applicare anche ai diritti ad un'equa remunerazione, garantiti dal legislatore di uno Stato membro, come la cosiddetta remunerazione delle cassette vuote, di cui all'art. 42 b dell'Urheberrechtsgesetz (Legge sul diritto d'autore — in prosieguo «UrHG») austriaco, o ai diritti ad un equo compenso, ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva concernente la società dell'informazione.

In caso di soluzione positiva della questione di cui al punto 2.b.:

- 3) se, in base all'ordinamento dell'Unione europea, sia riservato al legislatore degli Stati membri prevedere, riguardo ai diritti spettanti al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, ai sensi del punto 2, una presunzione legale a favore di un trasferimento, al produttore del film, di tali diritti alla remunerazione e se — in caso di soluzione positiva — si debbano rispettare le condizioni di cui all'art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito in combinato disposto con l'art. 4 della medesima direttiva.

In caso di soluzione positiva della questione di cui al punto 3.:

- 4) se sia in linea con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, citate in precedenza, la norma di una legge di uno Stato membro in base alla quale viene certamente riconosciuto al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, un diritto alla metà dei diritti

alla remunerazione previsti dalla legge, ma senza che tale diritto sia indisponibile e, quindi, non irrinunciabile.

- (¹) Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).
- (²) Direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).
- (³) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12).
- (⁴) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 giugno 2010 — Telefónica de España S.A./Administración del Estado

(Causa C-284/10)

(2010/C 246/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente per cassazione: Telefónica de España S.A.

Resistente: Administración del Estado

Questione pregiudiziale

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE (¹), relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, e segnatamente l'art. 6 della medesima, possa consentire agli Stati membri di imporre al titolare di un'autorizzazione generale il pagamento di una tassa annuale calcolata in base ad una percentuale degli introiti lordi per lo sfruttamento fatturati nell'anno corrispondente, senza oltrepassare la soglia del 2 %, destinata a finanziare i costi generati, compresi quelli di gestione, a carico dell'organismo per le telecomunicazioni, dall'applicazione del sistema di licenze e autorizzazioni generali, come disponeva l'art. 71 della legge 24 aprile 1998, n. 11, sulle telecomunicazioni.

(¹) GU L 117, pag. 5.